

# COMUNE DI LUINO (Provincia di Varese)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNADE N° 38

Adunanza del 26/07/2011

Sessione ordinaria pubblica di prima convocazione

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI COLLEGIALI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE RITENUTI INDISPENSABILI

L'anno duemilaundici, addì ventisei del mese di luglio alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio CASALI Alessandro, a seguito di convocazione in data 20/07/2011 protocollata al n. 12633.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	P		N.	Cognome e Nome	Р	Α
1	PELLICINI Avv. Andrea	. (		12	CONTINI Mario		SI
2:		SI	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	13	DURATORRE Dott. Edoardo	SI	
3	CASTELLI Dott. Piermarcello	(57/5		14	CATALDO Davide	SI	
4		N SI	1	15	TORRI Rosaria	SI_	
5	FRANZETTI Alessandro	SI		16	MARTINELLI Ivan Luigi	SI	
6	SARCHI Vittorio	SI		17	BARATTA Antonino Fernando	SI	
7	RONCHI Simona	5I		18	NOGARA Enrica	SI	
8	VAGLIO Vito	SI		19	LIARDO Vincenzo	SI	,
9	MALNATI Alessandro	SI		20	SAI Franco	SI	
10			SI	21	GIANNUZZI Ercole	SI	
	MIGLIO Alessandra	SI					
PRESENTI: 18 ASSENTI: 3							

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri Dr. Franco COMPAGNONI, Rag. Dario SGARBI e Geom. Alessandro BAROZZI.

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI COLLEGIALI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE RITENUTI INDISPENSABILI.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore TALDONE

VISTO l'articolo 96 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che l'Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia";

DATO ATTO che la disposizione legislativa in parola, introdotta dall'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in uno ai successivi interventi legislativi, si colloca nell'ambito della azioni di recupero di efficienza e di razionalizzazione della pubblica amministrazione da perseguirsi mediante la semplificazione procedimentale ed attraverso l'opzione per la devoluzione delle funzioni degli organi collegiali a favore degli organi monocratici;

VISTA la Circolare 11 gennaio 2000, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 29 del d.l. n. 223/2006, convertita con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato con d.l. 300/2006, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2007, n.17 recante misure di contenimento della spesa pubblica mediante riordino degli organismi collegiali;

VISTA la Circolare 21 novembre 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo;

VISTO l'art. 68 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 che prevede, entro il triennio 2009/2011, la graduale riduzione degli organismi collegiali;

VISTO l'art. 6, comma 1 del di n/78/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010, che pure interviene nella materia del riordino degli organismi collegiale e della riduzione dei costi degli apparati amministrativi, in particolare statuendo che la partecipazione a tali consessi non può che essere onorifica;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010 volta a favorire la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 ex d.l. n. 233/2006 e art. 6 ex d.l. n. 78/2010;

ATTESO che a mente del comma 6 ex art. 29 del d.l. n. 223/2006, "Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, provincie autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principia altini del coordinamento della finanza pubblica";

ATTESO che si è dibattuto in dottrina se la norma in questione ha inteso operare una delegificazione della materia, dovendosi comunque optare per una valutazione caso per caso delle disposizioni legislative di cui si intende dare disapplicazione, volta ad accertare se non prevalga il criterio di specialità;

DATO ATTO che la disposizione di che trattasi non pare poter operare il previsto effetto abrogativo per quanto attiene gli organismi la cui istituzione rientra nell'ambito delle competenze attribuite alla legislazione regionale;

CONSIDERATO che l'applicazione della disposizione in parola presuppone un'attenta istruttoria, da compiersi annualmente, finalizzata a verificare l'indispensabilità degli organismi collegiali alla luce degli anzidetti parametri del risparmio di spesa e di recupero di efficienza nei procedimentali tempi, dovendone disporre in difetto di ciò la soppressione:

ATTESO che dall'assenza dei predetti parametri (risparmio di spesa e recupero di efficienza procedimentale) non può desumersi necessariamente la superfluità di comitati commissioni o di organismi collegiali, qualsivoglia denominati, ben potendo gli stessi assumere valenza positiva, sempre in assenza di maggiori spese e/o di ostacoli al celere compimento delle attività procedimentali, ogni qualvolta si ravvisi l'utilità e/o l'indispensabilità dell'organismo in questione;

CONSIDERATO, inoltre, che come si evince dalla Circolare 21 novembre 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, seppure dettata per rendere uniforme l'applicazione dell'art. 29 ex d.l. n. 223/2006, in ragione della quale devono ritenersi esclusi dall'applicazione della norma "gli organismi collegiali temporanei, di natura straordinaria e non permanente (si pensi alle commissioni di concorso, di gara, etc.)" rappresenta un'indicazione utile che ben può trovare applicazione anche in relazione all'art. 96 del TORE.

ATTESO, che sempre l'anzidetta Circolare ha chiarito seppure in relazione all'art. 29 ex d.l. n. 223/2006 "l'esclusione esplicita dal suo ambito di applicazione oggettivo degli organi di direzione, amministrazione e controllo" dovendo intendere "quanto alla dizione generica «organi di controllo», deve ritenersi che si riferisca a tutti gli organi preposti ai controlli interni nella pubblica amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che non si risolvano in un mero monitoraggio. In particolare, sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma i servizi di controllo interno operanti presso i Ministeri, anche alla luce della loro collocazione organizzativa nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001" dacché se ne può desumere oltre la già acclarata esclusione dell'organo di revisione dei conti altresì l'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 14 ex d. 19s. 150/2009;

DATO ATTO che la nomina delle seguenti commissioni è prevista direttamente da disposizioni di legge:

1. Commissione elettorale comunale (art.10 L.270/2005);

2. Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello (art.13 L.287/1951);

3. Commissione per il Paesaggio (art, .81 c.1 L.R. 12/2005);

4. Commissione per la disciplina dei pubblici esercizi (art.6 L.287/1991 e art. 20 L.R. 30/2003);

5. Commissione comunale di vigilanza sul pubblico spettacolo (art.141 bis R.D.635/40 Regolamento TULPS);

ATTESA la propria competenza in merito alla deliberazione relativa agli organi la cui istituzione e nomina è attribuita al Consiglio comunale;

RITENUTO quindi di confermare, quali organismi indispensabili per il perseguimento dei fini dell'amministrazione comunale i seguenti organismi:

1. Conferenza dei Capigruppo consiliari (articolo 29 dello Statuto comunale e articolo 8 del Regolamento del Consiglio comunale), in quanto svolge funzioni essenziali di controllo, indirizzo e coordinamento per l'azione politico-amministrativa dell'Ente con

competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale e dal Consiglio medesimo, funzioni che non sono remunerate;

2. la Commissione Affari Generali, Istituzionali e Bilancio che svolge funzioni consultive, propositive, istruttorie e redigenti nei settori di attività comunale di affari generali, attività istituzionali e politiche di bilancio in quanto nell'ambito delle nispettive competenze per materia consente di esaminare ed approfondire, in sede preventiva e referente, le proposte oggetto di deliberazione del Consiglio, esprimendo sulle stesse il proprio parere, fornendo pertanto una importante funzione di supporto alla attività del Consiglio comunale, funzioni che sono remunerate con la corresponsione di gettoni di presenza per le loro sedute nella misura stabilita dalla legge (deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2007),;

3. la Commissione Territorio, che svolge funzioni consultive, propositive, istruttorie e redigenti nei settori di attività comunale di urbanistica, edilizia pubblica e privata, ecologia, lavori pubblici in quanto nell'ambito delle rispettive competenze per materia consentono di esaminare ed approfondire, in sede preventiva e referente, le proposte oggetto di deliberazione del Consiglio, esprimendo salle stesse il proprio parere, fornendo pertanto una importante funzione di supporto alla attività del Consiglio comunale, funzioni che sono remunerate con la corresponsione di gettoni di presenza per le loro sedute nella misura stabilita dalla régge (deliberazione del Consiglio

Comunale n. 13 del 20/03/2007);

4. la Commissione Servizi alle Persone, alle Associazioni ed alle Imprese che svolge funzioni consultive, propositive, istruttorie e redigenti nei diversi settori di attività comunale in punto di servizi sociali, cultura, sport, tempo libero, turismo, istruzione, economia e lavoro in quanto nell'ambito delle rispettive competenze per materia consentono di esaminare ed approfondire) in sede preventiva e referente, le proposte oggetto di deliberazione del Consiglio, esprimendo sulle stesse il proprio parere, fornendo pertanto una importante funzione di supporto alla attività del Consiglio comunale, funzioni che sono remunerate con la corresponsione di gettoni di presenza per le loro sedute nella misura stabilita dalla legge (deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2007);

5. Commissione per il commercio su aree pubbliche (articolo 10 della Legge Regione Lombardia 21 marzo 2000, n. 15), avente funzioni consultive, in quanto costituisce un valido contesto per facilitare il confronto diretto ed immediato tra Amministrazione comunale e concessionari, in relazione all'importanza per l'economia della Città del locale mercato settimanale. Per tale organismi non è prevista, per la loro seduta, la corresponsione di gettoni o altre indennità ed in considerazione della limitata frequenza delle riunioni, non si ravvisano costi economici o procedurali che incidano

negativamente sull'azione amministrativa;

6. Commissione biblioteca (articolo 4 del Regolamento per la Biblioteca civica deliberazione del Consiglio Comunale n.158/89), che svolge funzioni consultive e propositive nell'ambito della promozione e dell'offerta culturale, costituendo un contesto privilegiato per facilitare il confronto diretto ed immediato tra Amministrazione comunale e cittadinanza/utenza per la definizione degli aspetti di programmazione e di indirizzo politico-amministrativo delle attività alle quali si riferiscono;

7. Comitato di gestione Asilo Nido (articolo 16 del Regolamento per la gestione dell'Asilo Nido - Deliberazione del Consiglio Comunale n.31/2007), che svolge funzioni consultive e propositive nell'ambito educativo ed assistenziale, costituendo un contesto privilegiato per facilitare il confronto diretto ed immediato tra Amministrazione comunale e cittadinanza/utenza per la definizione degli aspetti di programmazione e di indirizzo politico-amministrativo delle attività alle quali si riferiscono

RIBADITO che si escludono dalla valutazione tutti gli organismi collegiali che svolgono una funzione statale oggetto di trasferimento agli enti locali, quali la Commissione elettorale comunale e la Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello; APPORT CHARLES WE A for Exercise

UDITE le dichiarazioni di voto del Capogruppo LIARDO che preannuncia il voto favorevole del Gruppo consiliare LUINO 2010 e del Consigliere DURATORRE che preammancia il voto favorevole del Gruppo consiliare LEGA NORD - LEGA LOMBARDA;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali ed Istituzionali in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'artigolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti 18 favorevoli, espressi nelle forme di legge,

- DELIBERA Zioni 1. DI INDIVIDUARE, per le motivazioni espresse in phemessa, i seguenti organismi collegiali indispensabili per il perseguimento dei fini dell'Amministrazione comunale:
  - 1. Conferenza dei Capiaruppo consiliari;
  - 2. Commissione Affari Generali, Istituzionali e Bilancio;
  - 3. Commissione Territorio;
  - 4. Commissione Servizi alle Persone, alle Associazioni ed alle Imprese;
  - 5. Commissione per il Commercio su aree pubbliche:
  - 6. Commissione Biblioteca;
  - 7. Comitato di gestione Asilo Nido
- 2. DI DARE ATTO che i seguenti organismi collegiali, la cui nomina è espressamente prevista da disposizioni di legge non deve essere sottoposta a giudizio di indispensabilità:
- Commissione elettorale comunale (art.10 L.270/2005);
- · Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello (art.13 L.287/1951);
- Commissione per il Paesaggio (art, 81 c.1 L.R. 12/2005);
- Commissione per la disciplina dei pubblici esercizi (art.6 L.287/1991 e art. 20 L.R. 30/2003);
- Commissione comunate di vigilanza sul pubblico spettacolo (art.141 bis R.D.635/40 Regolamento TULPS).



#### COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

## PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI COLLEGIALI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE RITENUTI INDISPENSABILI

# PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 22/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EGRETERIA, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

(Dott Francesco Fachini)

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(CASALT Alessandro)

RELAZ



IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Francesco TRAMONTANA

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

RELAZIONE DI TOBBLICAZIONE	
Copia conforme della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretor	
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutiv	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Luino, lì 10 AGO. 2011	
LASTRUTTORE DIRE	
Dott. Romano NICO	
Coria Aff. General Colombia	U was
ESECUTIVITA	
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il	ai sensi dell'articolo
134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.	
Luino, lì	
	•